

RESPONSABILITÀ E ONERI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI TRA VECCHIA E NUOVA STESURA DELL'ART. 188 TUA

In attesa che il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) entri in vigore, gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti rimangono a carico del detentore che li consegna

Il produttore dei rifiuti e vale a dire *"il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti"*¹, riveste un ruolo fon-

damentale nella filiera dei rifiuti stessi.

La responsabilità connessa a tale figura è disposta dall'art. 188 del TUA, che, insieme ad altri articoli della Parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06, è stato investito dalla riforma operata dal D.Lgs. 205 del 2010. È bene rammentare che la ratio della nuova formulazione, risiedeva nell'allora imminente entrata in vigore del SISTRI ed a tale operatività è strettamente connessa, tutt'ora, l'entrata in vigore della nuova formulazione normativa.

Si ricorda infatti che l'art. 16 del D.Lgs. 205 del 2010 - dopo aver prospettato la nuova stesura dell'articolo in questione - stabilisce che le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo *"alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni"*² e vale a dire allorquando entrerà in vigore il SISTRI, che, come noto, ad oggi è da ritenersi sospeso. Ciò comporta che - per lo meno fin tanto che si permanga nell'attesa del SISTRI - occorre continuare a riconoscere la vigenza della formulazione pre-riforma dell'art. 188.

¹ Art. 183, c. 1 lett. f), D.Lgs. n. 152/06

² Art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 205/2010



www.ambientelegale.it
info@ambientelegale.it
Tel.: 02 87366838
051 0353030 06 94443170

**ART. 188 PRE 205 DEL 2010
(ATTUALMENTE TUTT'ORA IN VIGORE)**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà anche determinare le responsabilità.

**ART. 188 POST 205 DEL 2010
(SOSPESO)**

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. ..., qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) di cui all'art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. ... la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- a) seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

In ogni caso, con o senza SISTRI, dal tenere delle disposizioni normative - attuali e future - emerge il fondamentale ruolo del produttore dei rifiuti nella filiera degli stessi, da come si può evincere dai testi della normativa a confronto a lato riportati.

Alla luce delle norme sopra indicate è evidente che è il produttore il soggetto che deve provvedere all'avvio al recupero o allo smaltimento dei propri rifiuti.

Lo stesso, quindi, dovrà porre in essere gli adempimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti e, quindi, nella pratica procedere a:

- classificare - e se del caso analizzare - i rifiuti prodotti;
- affidare i rifiuti ad un trasportatore autorizzato al trasporto degli stessi;
- individuare l'operazione che deve essere svolta sui propri rifiuti (recupero ovvero smaltimento);
- individuare il soggetto autorizzato ad accogliere e a trattare i rifiuti conferiti;
- avviare gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

Egli, peraltro, non si spoglia della responsabilità della gestione suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno di vigilanza) circa il buon esito del viaggio dei rifiuti, nonché dell'avvenuto recupero/smaltimento.

L'affermazione di una siffatta responsabilità è sancita sia nella vigente formulazione dell'art. 188, che nella stesura sospesa.

Infatti, ai sensi dal comma 1 dell'art. 188 di futura previsione "il produttore conserva la responsabilità della gestione dei rifiuti per tutta la catena di trattamento".

La giurisprudenza, peraltro, è unanime nel riconoscere tali responsabilità.

La stessa, infatti, ha affermato che "La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione,

trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti³. Peraltro, a causa dell'estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente [...], la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l'indicazione dell'impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c ed e del D.Lgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz'altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti"⁴.

Il produttore di rifiuti ha l'obbligo, pertanto, di controllare che coloro ai quali li consegna siano soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento e "nel caso in cui tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella eventuale commissione del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. L'affidamento sulla serietà e la correttezza della società cui il produttore-detentore dei rifiuti si rivolge per lo smaltimento o recupero dei medesimi non esimono quest'ultimo dalla colpa per l'omessa verifica"⁵.

Il produttore, quindi, gravato di una tale responsabilità, sia oggi che in futuro, dovrà avere cura di operare tutti quegli adempimenti che lo pongano al riparo da potenziali conseguenze sanzionatorie. Nel dettaglio, lo stesso dovrà pertanto:

- verificare il possesso e la vigenza - e richiederne opportuna copia - delle necessarie autorizzazioni in capo ai soggetti con i quali si relazione all'interno della filiera e ai quali affida i propri rifiuti;
 - verificare in capo al trasportatore l'autorizzazione;
 - valutare i tipi di CER trasportabili, le targe dei mezzi autorizzati al trasporto;
 - verificare nonché la validità dell'autorizzazione stessa;
 - verificare le autorizzazioni in capo al recuperatore/smaltitore;
 - procedere alla verifica dell'autorizzazione provinciale/regionale alla gestione di un impianto di recupero e smaltimento.
- Egli dovrà, inoltre, controllare il rispetto della normativa sul trasporto ADR e richiedere in relazione al trasporto dei rifiuti, patente dell'autista, libretto di circolazione, avvenuta revisione del mezzo. Si rammenta, infine, che i costi della gestione dei rifiuti, ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 188 sospeso, saranno sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti e dai detentori.

Il produttore dei rifiuti, quindi, indipendentemente dalle sorti del SISTRI e dall'entrata in vigore della nuova stesura dell'art. 188, è tenuto da sempre ad attivarsi al fine di garantire il buon esito del viaggio dei propri rifiuti.

Alla luce di quanto esposto pertanto dovranno essere disincentivate tutte quelle prassi - troppo spesso adottate - volte a delegare al trasportatore e/o al destinatario i compiti circa la compilazione della documentazione ambientale, la scelta delle informazioni da rendere (in ordine ai CER, alle autorizzazioni, etc.), nonché circa la più opportuna gestione dei rifiuti prodotti.

Il sistema sanzionatorio sempre più grave previsto dalla normativa di settore, infatti, non consente di affidare a terzi con leggerezza le conseguenze legali connesse a tale delicata attività.



3 cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588.

4 T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/01/2009, n. 40.

5 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 44291.